



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.6.2008
COM(2008) 206 definitivo

2005/0240 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2005) 590 definitivo - 2005/0240 (COD)]:	13.2.2006
Data del parere del Comitato delle regioni:	15.6.2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	13.9.2006
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	25.4.2007
Data di adozione della posizione comune:	06.06.2008

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Considerate le carenze delle norme dell'IMO in materia e data l'importanza di conoscere le cause dei sinistri marittimi per prevenire futuri incidenti, la proposta mira a istituire l'obbligo di svolgere inchieste sistematiche, secondo norme armonizzate e di alta qualità, in seguito ai sinistri marittimi di maggiore rilievo.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

Oltre ad alcune modifiche sostanzialmente formali che precisano o chiariscono il testo senza modificarne la sostanza (in particolare gli articoli 1, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 16 e 19) si riscontrano, tra la posizione comune e la proposta iniziale, le seguenti differenze:

- all'articolo 2, abbassamento da 24 a 15 metri della soglia al di sotto della quale le navi da pesca sono escluse dal campo di applicazione del testo;
- all'articolo 4, riformulazione delle disposizioni relative all'indipendenza dell'inchiesta allo scopo di tutelare eventuali prerogative delle autorità giudiziarie, senza tuttavia compromettere il principio fondamentale dell'indipendenza dell'inchiesta;

- all'articolo 5, soppressione dell'obbligatorietà delle inchieste sugli incidenti marittimi gravi; solo gli incidenti molto gravi devono essere oggetto di un'inchiesta sistematica, come stabilito dal nuovo codice in materia che sta per essere adottato dall'IMO.

I restanti incidenti marittimi devono essere esaminati per determinare l'utilità di un'eventuale inchiesta; sono invece stati esclusi dalla procedura di esame gli allarmi lanciati dalle navi perché, trattandosi di episodi frequenti, comporterebbero un carico di lavoro eccessivo per le amministrazioni nazionali senza apportare benefici certi sul piano della sicurezza marittima.

Il Consiglio ha inoltre limitato l'oggetto della metodologia di indagine prevista al punto 4 alla sola esposizione dei principi obbligatori per lo svolgimento delle inchieste ed ha aggiunto un rinvio a linee direttrici che dovranno essere elaborate dalla Commissione e dagli Stati membri per attuare i principi contenuti nella metodologia;

- all'articolo 7, precisazioni relative ai diritti degli Stati membri che partecipano a un'inchiesta in quanto Stati titolari di interessi rilevanti;
- all'articolo 8, punto 1, da un lato riformulazione delle disposizioni intese a garantire l'indipendenza dell'organo inquirente senza mettere tale indipendenza in discussione; dall'altro, introduzione di disposizioni specifiche a favore degli Stati membri senza sbocchi sul mare e senza flotta, i quali possono limitarsi a designare un punto di contatto locale che collabori alle inchieste;
- riformulazione delle disposizioni dell'articolo 9 al fine di rispettare la ripartizione delle competenze tra le autorità di taluni Stati membri senza che siano rimesse in discussione le garanzie concesse da tali disposizioni;
- all'articolo 14, punto 1, viene concessa agli organi inquirenti la possibilità di redigere, nel caso di inchieste relative a sinistri non molto gravi, unicamente un rapporto semplificato le cui conclusioni non saranno utili ai fini della prevenzione di futuri incidenti.

4. OSSERVAZIONI DETTAGLIATE DELLA COMMISSIONE

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione e inseriti totalmente o parzialmente nella posizione comune

L'emendamento 5 è accettabile perché sottolinea il fatto che le inchieste previste dalla proposta non hanno il fine di determinare responsabilità né di attribuire colpe. Tuttavia, la Commissione ritiene opportuno riformulare l'emendamento in modo da mantenere il principio secondo il quale l'organo inquirente è tenuto a rivelare tutte le cause del sinistro, anche qualora ciò porti a individuare delle responsabilità, mentre la nuova formulazione adottata dal Consiglio indica precisamente il contrario.

4.2. Emendamenti accolti dalla Commissione ma non inseriti nella posizione comune

Gli emendamenti 3 e 22, che prendono in considerazione le direttive relative all'equo trattamento dei lavoratori marittimi adottate il 27/4/2006 dal comitato giuridico dell'IMO, sono accettabili unicamente nella parte relativa alle inchieste svolte dopo il sinistro.

L'emendamento 9 è inteso, nel quadro della cooperazione tra Stati, a rafforzare la riservatezza delle testimonianze rese durante l'inchiesta. Si tratta di una tutela ragionevole, purché non sia più restrittiva della protezione riconosciuta alle testimonianze nel paese in cui vengono rese e a condizione che, ai sensi dell'articolo 9 della proposta, l'autorità giudiziaria possa, se lo ritiene opportuno, chiederne l'acquisizione.

L'emendamento 12, che specifica il lasso di tempo entro il quale l'inchiesta deve essere avviata, e l'emendamento 15, volto a garantire l'indipendenza degli organi inquirenti rispetto agli organismi incaricati di svolgere le inchieste giudiziarie apportano, secondo la Commissione, precisazioni utili alla proposta iniziale.

4.3. Emendamenti respinti dalla Commissione e non confluiti nella posizione comune

Gli emendamenti 1 e 14 danno rilievo alle risorse degli organi inquirenti ma annullano la loro natura di organi permanenti e indeboliscono le disposizioni relative alla loro indipendenza e imparzialità.

Gli emendamenti 2 e 19 integrano nella metodologia comune, che deve essere adottata secondo la procedura del comitato, raccomandazioni volte a prevenire nuovi sinistri. Questa metodologia non è lo strumento idoneo per recepire tali raccomandazioni.

Gli emendamenti 7 e 20 attribuiscono all'EMSA la funzione di assistere la Commissione nella formulazione delle raccomandazioni. Tuttavia l'attribuzione di nuove competenze all'Agenzia è possibile soltanto modificando il suo regolamento costitutivo.

L'emendamento 13 introduce un meccanismo inutile e di difficile attuazione per la risoluzione di conflitti qualora gli Stati membri non si accordino in merito alla designazione dello Stato a cui attribuire la responsabilità principale dell'inchiesta.

L'emendamento 16 esclude la possibilità che le autorità giudiziarie degli Stati membri acquisiscano alcune informazioni (e specialmente le dichiarazioni dei testimoni) raccolte durante l'inchiesta e, in teoria, strettamente confidenziali. In questo modo, l'emendamento disconosce le prerogative riconosciute in numerosi Stati membri ai giudici ordinari.

L'emendamento 18 impone alla Commissione un carico troppo gravoso, costringendola a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo una relazione sullo stato di attuazione della direttiva.

5. CONCLUSIONI

La posizione comune, adottata all'unanimità, non apporta alla proposta iniziale modifiche inaccettabili da parte della Commissione.

Pur esprimendo disappunto per l'aggiunta, all'articolo 8, punto 1, di disposizioni in favore degli Stati membri senza sbocchi sul mare e privi di flotta, la Commissione desidera sottolineare che il punto di contatto locale nominato in tali Stati deve essere indipendente.

La Commissione riconosce pertanto che la posizione comune non modifica gli obiettivi né lo spirito della sua proposta e può pertanto approvarla.